

Codice etico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Preambolo

La Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento (di seguito Scuola) è una organizzazione complessa, i cui membri hanno formazioni diverse e ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee. L'esistenza di una comunità, e al suo interno di una realtà di tipo collegiale, comporta sia il riconoscimento ed il conseguente rispetto dei diritti e delle libertà individuali, sia l'assunzione di responsabilità e l'adempimento di doveri.

Ben consapevole della fondamentale funzione formativa propria di tutte le istituzioni universitarie, pubbliche in particolare, e della speciale funzione sociale assegnata ad una istituzione universitaria che seleziona i propri allievi e le proprie allieve sulla base di procedure pubbliche trasparenti finalizzate alla ricerca dei capaci e dei meritevoli, la Scuola si fa interprete dei valori costituzionali che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento, e di tutte le altre attività che si realizzano in ambito universitario, ed informa ad essi il suo operato per favorire l'eccellenza e la creazione di un ambiente di studio e lavoro caratterizzato dalla correttezza, dal confronto e dalla libertà.

Per queste ragioni la Scuola richiede ai docenti e alle docenti, ai ricercatori e alle ricercatrici, al personale della ricerca non strutturato, agli allievi e alle allieve, al personale tecnico-amministrativo, e a tutti coloro che a vario titolo operano nell'ambito delle sue strutture, il rispetto delle norme di disciplina contenute nel presente Codice etico e l'adempimento dei relativi doveri.

Parte I - Destinatari e finalità

Art. 1. Destinatari e ambito di applicazione

1. Il Codice etico (di seguito Codice) si rivolge a tutti coloro che a vario titolo operano nell'ambito delle strutture della Scuola, ivi compresi i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di borse di studio o di ricerca, e tutto il personale che opera nell'ambito delle attività di ricerca con contratti a vario titolo conferiti.

Art. 2. Finalità e principi

1. La Scuola ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione ai principi individuati nel presente Codice, favorendo il loro rispetto e la loro protezione, e promuovendo l'adempimento dei doveri di condotta da questi derivanti, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente, sia nell'ambito di organi collegiali, da tutti i destinatari di cui all'art. 1.

2. Tali principi, attuazione dei principi costituzionali fondamentali, sono:

- a) dignità e promozione della persona, sia come essere umano, sia come parte della comunità sociale rappresentata dalla Scuola;

- b) solidarietà, da valorizzarsi in particolare nella promozione della dimensione collegiale, anche quale elemento di valorizzazione delle attività di formazione e di ricerca;
- c) eguaglianza di tutti di fronte alla legge, da esprimersi anche nella tutela e nel riconoscimento delle differenze di provenienza territoriale, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali ed economiche, di sesso, di genere e di orientamento sessuale, nonché nella prevenzione e nella condanna di ogni forma di discriminazione;
- d) libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica;
- e) valorizzazione del merito quale strumento per la realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale, da perseguire anche tramite l'affermazione del principio di trasparenza nella valutazione e nella definizione dei relativi criteri;
- f) rispetto e tutela dell'ambiente e della salubrità dei luoghi di vita e di lavoro;
- g) buona amministrazione, improntata ai canoni della efficienza, della efficacia e della economicità.

Parte II - Regole di condotta

Art. 3. Abuso di potere

1. A nessuno è consentito utilizzare l'autorevolezza o la superiorità derivante dalla propria posizione al fine di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali al perseguimento dell'interesse generale della Scuola.

Art. 4. Abusi e fastidi sessuali

1. La Scuola condanna ogni forma di abuso e di fastidio di natura sessuale, e pone in essere le misure necessarie a prevenire le suddette condotte, nonché l'attivazione dei necessari strumenti di protezione della vittima e di denuncia dell'autore.

2. Ai sensi del presente Codice, per abuso e fastidio di natura sessuale, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, si intende qualsiasi richiesta di favori di natura sessuale, ovvero proposte di prestazioni aventi contenuto sessuale non gradite dal destinatario, nonché qualsiasi atteggiamento o espressione verbale idoneo ad umiliare, degradare, ovvero a porre in condizioni di subordinazione psicologica, aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità.

Art. 5. Altre condotte lesive

1. Nessuno può porre in essere condotte discriminatorie e vessatorie, atti di violenza morale e di persecuzione psicologica, né altri comportamenti tali da compromettere l'altrui salute e la capacità di svolgere le rispettive attività di studio, di ricerca, di lavoro.

2. La Scuola opera al fine di prevenire e rimuovere le suddette condotte, anche avvalendosi delle funzioni di mediazione e di conciliazione attribuite al Consigliere di fiducia di cui all'art. 14.

Art. 6. Trasparenza, imparzialità e integrità

1. Tutti coloro che operano all'interno della Scuola informano le loro condotte ad un canone generale di sobrietà, operano con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano ogni iniziativa e decisione nella massima trasparenza ed evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con soggetti interessati a qualunque titolo all'attività posta della Scuola, i docenti, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo non assumono impegni né fanno promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri di ufficio.
3. Nessuno di coloro che operano all'interno della Scuola può utilizzare la stessa per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, interni od esterni. Particolare attenzione deve essere posta in riferimento ai benefici che possano essere o apparire tali da influenzare l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni.
4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per assicurare la massima trasparenza rendono le dichiarazioni di cui agli articoli 5 ("Partecipazione ad associazioni e organizzazioni") e 6 ("Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse") del Codice di comportamento della Scuola al verificarsi delle ipotesi e nel rispetto dei termini ivi previsti.
5. La Scuola si impegna ad assumere la massima trasparenza in ordine alla natura e dalle caratteristiche dei rapporti che instaura con coloro che operano presso le sue strutture, richiamando in particolare i docenti ad evitare in ogni caso di suscitare aspettative non giustificate in ordine alle prospettive di evoluzione della carriera per il personale della ricerca, e garantendo a tal fine completa e tempestiva informazione sulla natura del rapporto in essere, tanto in fase costitutiva che durante il suo svolgimento.

Art. 7. Nepotismo e favoritismo

1. Nessuno di coloro che operano all'interno della Scuola può utilizzare la propria autorevolezza o capacità di persuasione per favorire in qualunque modo parenti ed affini.
2. Nessuno di coloro che operano all'interno della Scuola può utilizzare in modo scorretto e contrario al merito la propria posizione per favorire una persona agevolandone così l'ingresso o il progredire nella carriera, specie sulla base di vincoli o relazioni di natura personale.
3. La Scuola, nel richiedere a tutti di astenersi da tali condotte, invita a segnalare con tempestività al Comitato garante qualsiasi comportamento che appaia integrare uno di tali fenomeni.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nel caso in cui uno dei candidati che intende partecipare a procedure di selezione sia parente entro il 4° grado ovvero affine entro il 2° grado di un docente, di un ricercatore ovvero di un membro del personale tecnico-amministrativo, deve darne comunicazione in forma scritta prima dell'inizio delle procedure concorsuali. L'ufficio competente ne informerà il Comitato garante, il quale provvederà a monitorare l'andamento della relativa procedura.

Art. 8. Tutela del nome e della reputazione della Scuola

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a rispettare il nome della Scuola e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua reputazione, anche attraverso la divulgazione di notizie interne.
2. Non è consentito svolgere pubblicamente dichiarazioni espressive di posizioni ed opinioni personali presentandole come posizioni ufficiali della Scuola.
3. I soggetti di cui all'art. 1 devono fornire adeguata informazione al Comitato garante, che apre il confronto con i soggetti coinvolti, quando spendendo il nome della Scuola prendano parte a progetti promossi o finanziati da soggetti terzi rispetto alla Scuola, le cui finalità, per la natura o i contenuti del progetto, ovvero per la qualità dei suoi proponenti, appaiano in contrasto con i principi e i valori informanti l'attività della Scuola ai sensi del presente Codice.
4. Coloro che promuovono iniziative di carattere politico, politico-culturale, e di intrattenimento, con esclusione delle manifestazioni musicali e sportive, spendendo il nome della Scuola, lo segnalano al Comitato garante che ne monitora la svolgimento dandone conto nell'ambito della relazione periodica di cui all'art. 13, comma 4.

Art. 9. Conflitto di interessi

1. Ai fini del presente Codice si ha conflitto di interessi quando, in relazione ad una decisione da adottare, l'interesse privato di uno dei soggetti di cui all'art. 1, contrasta effettivamente o potenzialmente con l'interesse, anche di natura non economica, della Scuola.
2. La disciplina del conflitto di interessi è regolata dall'art. 7 ("Conflitto di interessi e obbligo di astensione") del Codice di comportamento della Scuola.

Art. 10. Centralità e libertà dell'allievo e dell'allieva

1. La Scuola riconosce nei suoi allievi e nelle sue allieve la componente centrale nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, ed in particolare nella ricerca dell'eccellenza quale obiettivo permanente connaturato alla Scuola a partire dalle sue origini.
2. Gli allievi e le allieve devono essere considerati soggetti della formazione, garantiti nella libertà di definire autonomamente il proprio percorso formativo, nel rispetto delle regole sancite dai regolamenti interni.

Art. 11. Libertà di insegnamento e di ricerca

1. La Scuola si impegna a creare un ambiente che traduca in buone pratiche l'ideale della libertà e della autonomia personale, intese come presupposti necessari per la qualità dell'insegnamento e della ricerca, per lo sviluppo delle professionalità e per il migliore perseguimento della conoscenza.
2. Nell'esercizio della libertà di insegnamento ogni docente è tenuto a rispettare le differenze culturali, religiose e politiche esistenti tra i destinatari delle relative attività, sollecitando in ogni occasione il confronto anche critico sulle questioni di impatto etico e sociale.

3. Nell'esercizio della libertà di ricerca tutti coloro che operano all'interno della Scuola sono tenuti a porre in essere condotte trasparenti e responsabili, anche attraverso l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alle proprie comunità scientifiche e alla collettività le metodologie, i risultati e l'impatto etico delle ricerche svolte.

4. La Scuola, avendo aderito alla Carta europea dei Ricercatori, emanata dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 2005/251/CE, considera tutti i componenti del personale della ricerca operanti al suo interno quali professionisti, indipendentemente dalla classificazione relativa ai differenti status giuridici esistente a livello legislativo, e pone in essere condizioni di lavoro tali da garantire la parità tra i generi e gli strumenti adeguati all'esercizio delle attività di ricerca.

5. In armonia con quanto previsto dalla Carta europea dei Ricercatori, la Scuola, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, favorisce l'affidamento di ruoli di supervisione e coordinamento di progetti al ricercatore di comprovata esperienza, da intendersi ai sensi della suddetta Carta quale soggetto che abbia svolto almeno un anno di attività di ricerca successivo al conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equipollente.

Art. 12. Tutela della proprietà intellettuale e valorizzazione dei prodotti della ricerca

1. Fermo restando il rispetto da parte di tutti i componenti della Scuola della legge vigente, dalle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale e di plagio e del *Disciplinare sulla tutela della proprietà intellettuale della Scuola*, l'autore di un'opera dell'ingegno appartenente alla Scuola è tenuto a non servirsene per fini privati, e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della sua divulgazione ufficiale.

2. La Scuola, in considerazione della rilevanza pubblica e sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo della comunità nazionale ed internazionale e la proprietà intellettuale, presunta a favore della Scuola, è comunque regolata all'interno di un rapporto reciproco di condivisione degli obiettivi concernenti l'utilizzazione dei risultati della ricerca tra docenti, ricercatori, e tutto il personale a vario titolo operante nell'ambito delle attività di ricerca della Scuola.

3. I coordinatori delle attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente si impegnano, nella pubblicazione dei relativi esiti, ad indicare specificamente a quale degli autori e dei collaboratori sono riferibili le singole parti, ed in ogni caso garantiscono la riconoscibilità di tutti i partecipanti alla ricerca.

4. E' in ogni caso compito del coordinatore di un gruppo di ricerca promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo libertà, integrità e professionalità, sollecitare il dialogo, la critica costruttiva, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, ed in particolare valorizzare i talenti e i meriti individuali indipendentemente dalle qualifiche professionali dei partecipanti e dal ruolo da questi ricoperto all'interno della Scuola.

Parte III - Organi e strumenti di attuazione

Art. 13. Comitato garante del Codice etico

1. Il Rettore della Scuola istituisce un apposito Comitato garante del Codice etico (di seguito Comitato garante) composto dai seguenti membri:

- a) Consigliere di fiducia, designato secondo le modalità previste dall'art. 14, che lo convoca e lo presiede;
- b) un rappresentante del personale docente eletto dai Consigli di classe ogni tre anni tra i professori di I e di II fascia;
- c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato ogni tre anni;
- d) un rappresentante dei ricercatori eletto ogni tre anni al proprio interno dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- e) un rappresentante degli allievi, ordinari e perfezionandi, eletto ogni tre anni;
- f) un rappresentante del Comitato Unico di Garanzia designato ogni tre anni dal Comitato stesso;
- g) un rappresentante del personale della ricerca diverso dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, eletto ogni tre anni, secondo modalità che saranno indicate con provvedimento del Rettore, tra i titolari di assegno di collaborazione ad attività di ricerca, di borse di studio o di ricerca, di contratti di ricerca a vario titolo conferiti.

1 bis. I rappresentanti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) durano in carica fino alla data del 31/10 dell'ultimo anno del mandato triennale. In caso di cessazione anticipata del mandato l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale o, in mancanza di non eletti, vengono indette nuove elezioni; il rappresentante subentrante rimane in carica per la restante parte del mandato.

1 ter. I soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), g) decadono dal ruolo di componenti dell'organo qualora cessino di appartenere alla categoria di riferimento.

2. Il Presidente del Comitato garante, in occasione della prima riunione dello stesso, designa un vicepresidente tra i componenti.

3. Il Comitato garante, nel rispetto della riservatezza, esercita le seguenti funzioni:

- a) svolge attività di analisi, di indagine e di controllo con riguardo alla attuazione del presente Codice ed al rispetto delle norme in esso contenute, e realizzando quanto stabilito nei successivi articoli 15 e 16;
- b) segnala al Consigliere di fiducia, nel caso in cui ne venga a conoscenza, le situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 4 del presente Codice;
- c) verifica periodicamente la compatibilità dei progetti di ricerca realizzati nell'ambito della Scuola, ma interamente finanziati o co-finanziati da soggetti privati, con i principi, i valori e le regole di condotta stabiliti dal presente Codice, potendo, in caso di verificata incompatibilità, sottoporre al coordinatore della suddetta attività o progetto la sua sospensione ovvero la sua rinegoziazione;

- d) indica agli organi competenti eventuali condotte che possano avere rilevanza disciplinare ai sensi del presente Codice;
- e) può proporre agli organi competenti modifiche o integrazioni delle fonti interne della Scuola in relazione agli ambiti di propria competenza;
- f) svolge attività di informazione e divulgazione, anche verso l'esterno, delle tematiche connesse al presente Codice;
- g) esercita ogni altra funzione prevista dal presente Codice;
- h) sottopone agli organi competenti proposte di modifica o di integrazione del presente Codice.

4. Il Comitato è tenuto a predisporre, con cadenza periodica, una relazione in cui sono illustrati i risultati di performance della gestione rispetto ai principi, ai valori e alle regole di condotta dichiarati nel presente Codice, nonché l'attività svolta per la consultazione ed il dialogo con i destinatari.

5. Gli atti e i provvedimenti emanati dal Comitato garante devono essere di norma motivati.

6. Spetta al Senato accademico l'approvazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato garante.

Art. 14. Consigliere o consigliera di fiducia

1. Il Rettore della Scuola, anche sulla base di quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo A3/0043/94 approvata in data 11 febbraio 1994, istituisce la figura del Consigliere o della Consigliera di fiducia.

2. Il Consigliere o la Consigliera di fiducia è nominato ogni tre anni, con incarico che non può essere rinnovato, dal Rettore, sentito il Comitato Unico di Garanzia, tra i soggetti dichiarati idonei dal Senato accademico. Requisiti necessari alla valutazione di idoneità sono il possesso di doti personali, professionali e notorio senso di giustizia, nonché di requisiti di elevata competenza in ordine alle mansioni attribuite. Il Senato accademico individua gli idonei in base ad apposita procedura di evidenza pubblica per titoli e colloquio, a cui non può partecipare chi faccia parte a qualsiasi titolo della Scuola ovvero sia stato titolare nei 5 anni precedenti di incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, anche sotto forma di prestazione occasionale, da parte della Scuola.

3. Il Consigliere o la Consigliera di fiducia:

- a) presta la sua assistenza e la sua attività di ascolto a tutela di chi si ritenga vittima di una delle condotte di cui agli articoli 4 e 5 da parte di un altro componente della Scuola, o di altra persona nell'ambito di attività prestate in relazione alla Scuola, e si adopera per la soluzione del caso;
- b) ha il compito di monitorare eventuali situazioni di rischio, svolgendo attività di rilevazione dei disagi anche attraverso l'organizzazione di appositi incontri collettivi ed individuali con le diverse componenti operanti all'interno della Scuola, garantendo l'anonimato;

c) ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso sottoposto alla sua attenzione, fermo restando il dovere di assicurare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti;

d) presiede, secondo quanto previsto dall'art. 13, il Comitato garante.

4. La Scuola, con deliberazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, può stabilire di condividere le funzioni svolte dal Consigliere o dalla Consigliera di fiducia con altre istituzioni universitarie e di ricerca operanti nella città di Pisa, individuando le opportune forme di coordinamento e di corresponsabilità sui mezzi necessari ad assicurare il corretto svolgimento del servizio.

5. Al Consigliere o alla Consigliera di fiducia è attribuita una indennità stabilita dal Consiglio di amministrazione e sono assicurati i mezzi necessari allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 15. *Consultazioni*

1. Il Comitato garante, al fine di verificare lo stato di conoscenza e di condivisione delle scelte assunte nel presente Codice, svolge, nell'ambito delle attività di cui all'art. 13, e. 3, lett. a), periodiche consultazioni tese a garantire un permanente confronto tra i soggetti di cui all'art. 1 sulla validità e la capacità delle norme etiche ivi contenute di rappresentare correttamente le finalità e i valori di riferimento della Scuola.

Art. 16. *La rendicontazione sociale*

1. La Scuola, in caso di adozione del bilancio sociale quale strumento della comunicazione pubblica, si impegna a rendicontarvi anche le attività svolte dal Comitato garante analizzando l'impatto prodotto dalla adozione del Codice sulla qualità della vita all'interno della Scuola, nonché valutando la coerenza tra quanto stabilito nel Codice e quanto effettivamente realizzato.

Art. 17. *Osservanza e violazione del Codice*

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti:

a) a prendere visione del presente Codice e rivolgersi, nel caso in cui si presentino dubbi relativi alla interpretazione delle norme in esso contenute ovvero in merito alla condotta da tenere in relazione a fattispecie dallo stesso prese in considerazione, al Comitato garante;

b) ad osservare il presente Codice e le prassi interpretative definite dal Comitato garante attraverso i suoi atti e i suoi provvedimenti.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge penale, civile e amministrativa, e le specifiche previsioni contenute nel presente Codice, l'accertata violazione delle norme di cui alla Parte II può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.